

Approvato con deliberazione G.C. n. 132 in data 31.12.2024

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Indice generale

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Attività soggette al Regolamento

Art. 3 Attività escluse dal Regolamento

Art. 4 Programmazione attività soggette al presente Regolamento

Capo II - Procedimento

Art. 5 Presentazione e esame domande

Capo III - Quantificazione del costo del servizio

Art. 6 Costi a carico del privato

Capo IV-Disposizioni finali

Art. 7 Divieti

Art. 8. Norme e regolamenti applicabili

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi in materia di sicurezza e polizia stradale resi dalla Polizia Locale di Borgio Verezzi ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
2. I servizi di polizia stradale di cui al comma 1 garantiscono, tramite l'attività della Polizia locale diretta all'organizzazione e regolazione del traffico, la sicurezza e la fluidità della circolazione sulle strade nel territorio del Comune di Borgio Verezzi in occasione di attività e iniziative di carattere privato.

Art. 2

Attività soggette al Regolamento

1. Sono soggette al Regolamento le attività e le iniziative (di seguito "evento/i") di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio del Comune di Borgio Verezzi.
2. Sono di carattere privato tutti gli eventi, organizzati da privati, privi di interesse pubblico.
3. Lo scopo di lucro costituisce una presunzione di assenza dell'interesse pubblico dell'evento, salvo prova contraria da parte del soggetto richiedente in relazione alle finalità perseguite. In ogni caso, salvo le ipotesi previste nell'articolo 3, si intendono aventi scopo di lucro gli eventi caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso o per la partecipazione, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali, ovvero dallo svolgimento, nel rispetto delle relative discipline normative, di attività accessorie che comportano un guadagno economico.

Art. 3

Attività escluse dal Regolamento

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) tutte le attività e le iniziative organizzate da istituzioni pubbliche, gestori di servizi pubblici o società a totale controllo pubblico, ovvero enti a rilevanza costituzionale;
 - b) le attività e le iniziative organizzate o promosse da privati per le quali l'Amministrazione, con atto formale, ha riconosciuto uno specifico interesse pubblico;
 - c) le manifestazioni organizzate o co-progettate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale
 - e) le feste patronali, le manifestazioni o processioni religiose, le cerimonie e le processioni funebri;
 - f) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 comparto Regioni-Autonomie Locali personale non dirigente;

- g) le prestazioni del personale di Polizia locale al fine di rinforzare altri Comandi svolte conformemente alla disciplina di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - h) le prestazioni, diverse da quelle previste dal presente regolamento, svolte nell'ambito di servizi istituzionali o in presenza di un qualsiasi interesse pubblico.
2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti attività:
- a) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 comparto Regioni-Autonomie Locali personale non dirigente;
 - b) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
 - c) le prestazioni, diverse da quelle previste dal presente regolamento, che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
 - d) le prestazioni del personale di Polizia locale al fine di rinforzare altri Comandi svolte conformemente alla disciplina di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - e) le prestazioni, diverse da quelle previste dal presente regolamento, svolte nell'ambito di servizi istituzionali.

Art. 4

Programmazione attività soggette al presente Regolamento

1. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale richiedono una preventiva e tempestiva programmazione al fine di permettere un'adeguata analisi e una preventiva programmazione preferibilmente semestrale.
2. L'ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.
3. Gli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere realizzati, subordinatamente a questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di polizia locale.

CAPO II - Procedimento

Art. 5

Presentazione, termini e esame domande

1. La richiesta della prestazione dovrà essere trasmessa al Comune indirizzata all'Ufficio Polizia Locale dall'interessato, nella sua qualità di titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico che intende effettuare l'evento, alla PEC dell'Ente almeno 20 gg. prima dell'evento stesso.
2. Per gli eventi per i quali non è richiesto un titolo autorizzativo, la richiesta dovrà essere trasmessa nelle modalità sopra indicate almeno 30 gg. prima della data di svolgimento dell'evento.
3. L'Ufficio Polizia Locale, dopo la ricezione della richiesta, svolgerà l'attività istruttoria, mediante verifica o attestazione dell'interesse pubblico della manifestazione e si pronuncerà sull'accoglimento della richiesta.
4. La domanda dovrà contenere:
 - a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);

- c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
 - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;
 - e) titolo autorizzativo per lo svolgimento dell'evento (a seconda dei casi, autorizzazione, SCIA, licenza, concessione, comunicazione ecc.);
 - f) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - g) l'impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente.
5. In assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente per l'istruttoria del procedimento autorizzativo dell'evento trasmetterà la documentazione alla Polizia Locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informerà il richiedente, ai fini della prestazione.
 6. Le eventuali richieste presentate fuori dai suddetti termini potranno essere oggetto di valutazione solo se, in relazione all'incidenza dell'evento sulla viabilità cittadina, ci saranno le condizioni per permettere un'adeguata analisi e pianificazione dell'attività della Polizia locale.
 7. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda o di trasmissione della documentazione, il Responsabile del Settore Polizia Locale confermerà l'ammissibilità della richiesta e:
 - a) individuerà l'area interessata alla circolazione stradale dall'evento;
 - b) esprimerà il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
 - c) quantificherà in via presuntiva le ore/uomo e le attrezzature necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento.

CAPO III - Quantificazione del costo del servizio

Art. 6

Costi a carico del privato, garanzia, rendicontazione e pagamento

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione durante l'evento.
2. I costi sono determinati sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti compresi gli oneri a carico dell'Ente.
3. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento, la Polizia Locale procederà all'organizzazione del servizio, individuando il personale ed i mezzi da destinarvi e quantificherà, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro, nonché la spesa per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature con i quali il servizio verrà svolto.
4. Il costo complessivo presunto sarà determinato dall'Ufficio Polizia Locale secondo i criteri di cui al comma 2 e comunicato al soggetto richiedente.
5. A seguito delle valutazioni da parte della Polizia Locale circa i servizi da effettuare e il personale da destinarvi, il soggetto organizzatore verserà un acconto nella misura del 80% del costo complessivo determinato, da versare tramite bonifico bancario/PagoPA entro il termine di 15 giorni antecedenti lo svolgimento dell'evento.
6. Al termine dell'evento, il Responsabile della Polizia Locale svolgerà una relazione riguardo ai servizi resi e quantificherà le ore effettuate da ciascun dipendente e le risorse impiegate, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto già versato.

7. In caso di mancato pagamento del conguaglio, l'ente si rivarrà per l'eventuale differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.
8. Nel caso di mancata richiesta del servizio di cui all'articolo 1 per un evento a carattere privato, saranno, comunque, posti a carico del soggetto organizzatore o promotore dell'evento i costi relativi all'attività di regolazione del traffico, ritenuta dalla Polizia locale, in costanza di evento, necessaria al fine di assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Capo IV-Disposizioni finali

Art. 7

Divieti

1. E' vietata ogni elargizione o compenso al di fuori delle previsioni della presente disciplina.

Art. 8

Norme e regolamenti applicabili

1. Lo svolgimento degli eventi, oltre che alle norme di legge e al presente regolamento, è soggetto alle disposizioni dei regolamenti comunali in quanto applicabili.
